



COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 17 del 02/10/2013

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO DENOMINATO "CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO". ESAME ED APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO"

L'anno **2013**, addì **due** del mese di **ottobre** alle ore **19:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presenza	Assente
1	MININI RICCARDO	SI	NO
2	MININI GREGORIO	SI	NO
3	TROTTI DAVIDE	SI	NO
4	GALLI GIANLUIGI	SI	NO
5	ZANELLI MARCO	SI	NO
6	CHINI FABRIZIO	SI	NO
7	BETTONI MIRKO	SI	NO
8	GAGLIARDI LUCIO	SI	NO
9	SALVETTI GIOVANNI	NO	SI
10	SORLINI ANTONIO	NO	SI
11	BENDOTTI GIANLUIGI	SI	NO
12	MAI ELISA	SI	NO
13	PEDROCCHI MICHELA	SI	NO

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Giovanni Stanzione** che provvede alla redazione del presente verbale .

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti il Sindaco, **Riccardo Minini**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO DENOMINATO "CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO". ESAME ED APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16;
- l'art.1, comma 381 della legge 24/12/2012 n.228, con cui il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali è stato prorogato al 30.06.2013;
- il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

Esaminata la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E del 20.02.1996, ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la T.O.S.A.P. ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

VISTE le Sentenze della Corte di Cassazione 27.10.2006 n. 23244, e 31.07.2007 n. 16914, da cui si evince che, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, oltre alla T.O.S.A.P., anche il canone di natura patrimoniale;

VERIFICATO che l'entità della nuova entrata che si ritiene di applicare alle occupazioni del suolo comunale, denominata "canone di concessione non ricognitorio" deve essere quantificata tenendo conto:

- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
- del valore economico della concessione o autorizzazione;
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;

RITENUTO di consentire l'affidamento di tale attività di riscossione e conseguente accertamento dell'evasione, ad un soggetto iscritto all'Albo Ministeriale previsto dall'art.53 del D.Lgs.44/1997 s.m.i, affidando la relativa procedura al dirigente ovvero Responsabile del settore interessato.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/00;

CON VOTI favorevoli all'unanimità, espressi nelle forme di legge dai presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di introdurre con decorrenza dal 1 gennaio 2013, per le motivazioni rappresentate in narrativa, un prelievo denominato "canone di concessione non ricognitorio", alle occupazioni temporanee ovvero permanenti del suolo comunale, individuando le relative soggettività passive;
- 2) di consentire l'eventuale esternalizzazione della relativa attività di riscossione e accertamento, anche coattiva, del canone;
- 3) di approvare, per le ragioni meglio enunciate in narrativa, il "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio*";
- 4) di approvare le tariffe del canone in istituzione, dovuto per l'anno 2013 nella misura riportata nell'Allegato 2) al "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio*";
- 5) di demandare alla Giunta Comune e al competente Responsabile di Servizio la definizione di ogni elemento di dettaglio per dare esecuzione al presente deliberato.

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATE l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del TUEL – D.lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli all'unanimità, espressi nelle forme di legge dai presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 43 del 02/10/2013

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 (*nuovo Codice della Strada*).

ART. 2 – OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazione permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune descritte nell'allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per le quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'art. 2 comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico;
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore all'anno;
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

ART. 3 – SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In tal caso l'Ente proprietario dell'area potrà pretendere il versamento dell'importo totale dell'occupazione direttamente da un singolo occupante il quale, successivamente, ripeterà l'obbligazione nei confronti degli altri consociati.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto al Comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione ovvero frazioni di esso;
2. La consistenza da assoggettare a canone di concessione non ricognitorio, è misurata a seconda della tipologia, a corpo o a metri quadrati o lineari, con arrotondamento in eccesso al mq. o ml. superiore;

3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);
4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2013;
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. Il canone di concessione non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

ART. 5 – PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano;
2. Per le annualità successive a quella di rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile;
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 – ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone di concessione non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso di messa in mora con liquidazione, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa tramite posta elettronica certificata;
2. Il diritto dell'ente a procedere all'invio della notifica degli avvisi di cui al comma precedente, si prescrive al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere ovvero è stato effettuato;
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo nr. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone di concessione non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone di concessione non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice;
5. Per la determinazione della sanzione da applicarsi, saranno ossequiati i principi contenuti nell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 nr. 472.

ART. 7 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, nr. 639
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al precedente comma è svolto esclusivamente dal concessionario iscritto all'Albo previsto dall'articolo 523 del decreto legislativo n. 446/1997 smi;
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente;

ART. 8 – GESTIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE

1. In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione dei canoni patrimoniali, esclusivamente ai soggetti iscritti all'Albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs 446/21997 smi, tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono di spettanza e sono a carico del concessionario medesimo.

ART. 9 – RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui è stato eseguito il pagamento.

ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Le occupazioni che risultano carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi;
 3. Il pagamento del canone dovuto per il 2013 deve avvenire entro il 30 novembre 2013;
 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata;
 5. A norma dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, nr. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.
-

TIPOLOGIE

1. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura

- 1.1 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione dell'acqua;
- 1.2 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas;
- 1.3 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica;
- 1.4 Condotture sotterranee e impianti di teleriscaldamento;
- 1.5 Condotture sotterranee e impianti relativi alle linee telefoniche;
- 1.6 Condotture sotterranee e impianti relativi alle linee dati e simili;
- 1.7 Altre condutture ed impianti di qualunque natura non ricompresi nei punti precedenti;
- 1.8 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- 1.9 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
- 1.10 Tralicci di elettrodotto;

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa

- 2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:
 - Con pubblicità monofacciale
 - Con pubblicità bifacciale
- 2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne
- 2.3 Pensiline:
 - Monofacciale
 - Bifacciale
- 2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere:

Al regolamento per l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio

- Monofacciale
- Bifacciale

2.5 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette:

- Monofacciale
- Bifacciale

2.6 Stendardo pubblicitario su palo luce

2.7 Impianti di distribuzione di carburanti

Il canone è computato con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie, e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo;

3. **Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio base per telefonia mobile e simili**

Il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dell'impianto:

- fino a 30 mq
- da 31 mq a 60 mq
- da 61 mq e oltre

4. **Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico, non presenti nei precedenti punti**

TARIFFE

(per tipologia di concessione)

1	Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura	€	unità
1.1	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione dell'acqua;	€ 1,00	ml
1.2	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas;	€ 2,50	ml
1.3	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica;	€ 2,00	ml
1.4	Condutture sotterranee e impianti di teleriscaldamento;	€ 2,00	ml
1.5	Condutture sotterranee e impianti relativi alle linee telefoniche;	€ 1,00	ml
1.6	Condutture sotterranee e impianti relativi alle linee dati e simili;	€ 4,00	ml
1.7	Altre condutture ed impianti di qualunque natura non ricompresi nei punti precedenti;	€ 1,00	ml
1.8	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;	€ 20,00	mq
1.9	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;	€ 20,00	cad
1.10	Tralicci di elettrodotto;	€ 300,00	cad
2	Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa	€	unità
2.1	Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
	- Con pubblicità monofacciale	€ 50,00	ml
	- Con pubblicità bifacciale	€ 80,00	ml
2.2	Occupazioni effettuate con preinsegne	€ 25,00	cad
2.3	Pensiline (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):		
	- Monofacciale	€ 50,00	ml
	- Bifacciale	€ 80,00	ml
2.4	Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
	- Monofacciale	€ 50,00	ml
	- Bifacciale	€ 80,00	ml
2.5	Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
	- Monofacciale	€ 50,00	ml
	- Bifacciale	€ 80,00	ml
2.6	Stendardo pubblicitario su palo luce	€ 50,00	cad
2.7	Impianti di distribuzione di carburanti (il canone è occupato con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie, e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo);	€ 25,00	mq
3	Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili	€	unità
	Il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dell'impianto:		
	- fino a 30 mq	€ 15.000,00	
	- da 31 mq a 60 mq	€ 20.000,00	
	- da 61 mq e oltre	€ 20.000,00	
4	Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico, non presenti nei precedenti punti	€ 25,00	ml mq

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : ISTITUZIONE DEL TRIBUTO DENOMINATO "CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO". ESAME ED APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, 28/08/2013

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
Rag. Giuseppe Maffessoli



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, 28/08/2013

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Giuseppe Maffessoli



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Riccardo Minini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Stanzone

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,

attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 29 OTT. 2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.angolo-terme.bs.it (ex art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Angolo Terme, addì

29 OTT. 2013

Il Segretario Comunale
F.to dott. Giovanni Stanzone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, addì _____

Il Segretario Comunale
F.to dott. Giovanni Stanzone

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Angolo Terme, 29 OTT. 2013



il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Stanzone